

Messina, li 15.11.2010

**OGGETTO - Pensione privilegiata ordinaria per i militari.  
Interpretazione di un Funzionario della Corte dei  
Conti.**

*La Corte dei Conti di Roma, in sede di riscontro di legittimità del decreto di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in favore di un ex sottufficiale dell'Esercito ha eccepito che: " il riconoscimento dell'infermità quale dipendente da causa di servizio non costituisce, di per se, presupposto sufficiente per l'attribuzione della pensione privilegiata. Ai sensi dell'art.64 del D.P.R. 1092/1973 ( testo Unico ), ai fini della concessione della P.P.O. deve essere accertata la inidoneità al S.M.I.". (F.to il Coordinatore di Sezione, Collaboratore di Amm.ne Renzo Villani).*

*L'accezione mossa dalla Corte dei Conti è errata, in quanto per quando riguarda i militari non si applica l'art.64 del D.P.R. 29.12-1973 n.1092, ma l'arti 67 dello stesso D.P.R.*

*Infatti il D.P.R. 29.12.1973 n.1092, all'art. 64 recita: "64. Diritto alla pensione.*

*Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora **dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.***

*Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.*

*Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.*

**All'art. 65 si legge:** " Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.

*Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.313 (46), la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.*

*Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.*

*In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.*

*Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli.*

*(46) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.*

**All'art. 66 si legge:** " Misura della pensione privilegiata degli operai.

*La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per cento della base pensionabile.*

*Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà*

*all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.*

**All'art.67, invece si legge:** " *Misura della pensione privilegiata dei militari.*

*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.*

*La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.*

*Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.*

***Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.***

*Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.*

46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

Appare evidente **che l'art.64** della citata legge contiene la norma generale che disciplina la concessione della pensione di privilegio ai dipendenti dello Stato, che richiede non solo che il soggetto abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, **ma lo abbiano anche reso inabile al servizio.**

**L'articolo 67, invece, è quello che si applica per i militari e contiene una deroga al principio generale sancito dall'art.64 laddove recita: "Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.**

Orbene, tale errata interpretazione della Corte dei Conti, venne sollevata al livello Ministeriale circa 20 anni orsono. All'epoca intervenne la Rappresentanza Militare e lo stesso Ospedale Militare di Messina, evidenziando che si voleva togliere un privilegio che la legge devolveva esclusivamente ai militari.

Il problema venne risolto dallo stesso Ministero della Difesa, che accogliendo l'eccezione rappresentata in merito, dispose con apposita circolare, che le Commissioni mediche allorquando dovevano esprimersi sulla idoneità di militari in quiescenza, a domanda e/o per limiti di età, affetti da malattie dipendenti da causa di servizio ed ascritte ad una delle categorie della tab. A legge 30.12.1981 n834, nella parte relativa alla dichiarazione di idoneità dovevano precisare che il militare risultava "idoneo alla categoria di appartenenza" (ausiliaria/riserva).

E' chiaro che, in tempi di ristrettezze economiche si vogliono togliere i "privilegi", ma si ritiene non sia possibile farlo quando questi stessi "privilegi" sono stabiliti per legge. I militari, infatti sono già stati fortemente penalizzati dalle ultime riforme della Pubblica Amministrazione, venendo equiparati, a secondo della convenienza del legislatore, al Pubblico Impiego, per ricordarsi poi in altri provvedimenti

*favorevoli per il personale statale, che essi erano militari. Non appare equo che adesso, una interpretazione errata soggettiva di qualche Funzionario della Corte dei Conti, possa togliere ai Militari l'ultimo " privilegio " che la legge concede ad essi:" la pensione privilegiata anche per una infermità ascritta all'8^ ( che non può comportare l'inidoneità al servizio) purché non sia suscettibile di miglioramento.*

*La qualcosa costituisce un serio danno economico per tutti i militari, già in quiescenza, che non sia stata ancora concessa loro la pensione privilegiata ordinaria e/o ne abbiano la pratica in corso, e per coloro che, ancora in servizio, dovranno chiedere all'atto del congedo tale beneficio.*

*Francesco Zaccaro*